



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO.pp. e patrimonio

n. 53

data 30-3-2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 166 del - 2 APR. 2012

Oggetto: *Appalto lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree urbane a verde per anni tre". Annullamento deter. dirig. n. 648/2011 e revoca deter. dirig. N. 28/2012.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 648 del 27.10.2011 con la quale si approvavano il capitolato speciale e la planimetria nonchè gli atti propedeutici all'espletamento della gara per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree urbane a verde per la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo di ulteriori dodici mesi previa adozione di apposito atto, dell'importo complessivo di € 200.000,00;

Visto il bando di gara in data 02.11.2011 prot. n. 24636 con il quale si avviava la procedura di appalto dei lavori medesimi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 28 del 30.01.2012 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva subordinando l'efficacia della stessa all'esito positivo della dovuta verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'impresa aggiudicataria Gielle di Galantucci Luigi – Via Ferri Rocco, n. 32 Z.I. – Altamura (BA), ai sensi l'art. 11, co. 8, del Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Letta la nota prot. n. 27410/2011 trasmessa dall'impresa T.L. Ecology s.r.l. – Via S. Benedetto, 4 – Bisceglie con la quale si chiedeva la modifica degli atti di gara in relazione alla richiesta del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 per la partecipazione a gara con importo lavori pari ad € 200.000,00, in quanto l'art. 63 del D.P.R. n. 207/2012 esclude tale richiesta per appalti di importo rientrante nelle classifiche I – fino ad € 258.000 e II – fino ad € 516.000,00;

Visto il parere n. 220 del 25.09.2008 con cui l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito (determinazione n. 29/2002 e deliberazioni n. 182/2003, n. 241/2003 e n. 27/2004) che:

- l'obbligo di possedere il requisito di qualità sussiste soltanto quando l'importo dei lavori richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO sia obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori ad € 516.000,00;
- nel caso di specie l'importo dei lavori che i concorrenti sono chiamati ad eseguire risulta inferiore ad € 516.000,00, per cui detti lavori possono essere eseguiti anche da imprese in possesso di qualificazioni in classifiche inferiori alla III, per le quali il regolamento prevede l'esenzione dall'obbligo di possedere la certificazione ISO;
- in ragione di tale previsione regolamentare si deve ritenere che la S.A. non possa richiedere, quale requisito di ammissione alla gara, il possesso della qualità aziendale ad imprese che vi partecipano con una classifica di qualificazione inferiore alla III poichè non conforme alla normativa di settore e quindi, illegittimamente richiesto;

Premesso ciò, viste le motivazioni sottese al suddetto Parere e la presumibile fondatezza dei motivi di gravame della nota a firma dell'impresa T.L. Ecology s.r.l. di Bisceglie si ritiene, in applicazione dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., in via di autotutela, di dover procedere all'annullamento della determinazione dirigenziale n. 648 del 27.10.2011;

Dato che, medio tempore, si accertava l'assenza di requisiti speciali sì come richiesto dal disciplinare di gara, punto 9 "Dichiarazione di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 2 del capitolato speciale", per l'impresa aggiudicataria Gielle di Galantucci Luigi di Altamura;

Visto che con nota in data 19.03.2012 la ditta ha presentato osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in atti prot. 5630 del 12.03.2012, queste ritenute inconferenti;

Premesso ciò, viste le motivazioni di cui alla nota prot. n. 5630 del 12.03.2012, si ritiene di dover procedere alla revoca della determinazione dirigenziale n. 28 del 30.01.2012 di aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree urbane a verde per la durata di anni tre in favore dell'impresa Gielle di Galantucci Luigi – Via Ferri Rocco, 32 s.i. Altamura (BA);

Visto il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A:

Per tutto quanto in narrativa premesso e per le motivazione nella stessa espresse che qui si intendono integralmente riportate, di:

Annullare la determinazione dirigenziale n. 648 del 27.10.2011 avente ad oggetto: ”Manutenzione ordinaria e straordinaria dellé aree urbane a verde . Approvazione capitolato speciale ed atti propedeutici per l’indizione di gara d’appalto”.

Revocare la determinazione dirigenziale n.28 del 30.01.2012 avente ad oggetto: “Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree urbane a verde per la durata di anni tre. Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva”.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, al Segretario/Direttore Generale, al settore Economico-finanziario nonchè alle imprese prima e seconda classificate, rispettivamente, Gielle di Galantucci Luigi di Altamura e Green Management di Giovinazzo, per conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
F.to Arch. Vincenzo TURTURRO

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 458

il - 2 APR: 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE


F.to



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Vito Palmieri

Copia conforme per uso amministrativo



GIOVINAZZO li - 2 APR. 2012